Bur n. 65 del 18/06/2019

(Codice interno: 395920)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 751 del 04 giugno 2019

Influenza aviaria. Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Modifica del Paragrafo C dell'Allegato B alla DGR n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha lo scopo di modificare il Paragrafo C dell'Allegato B alla DGR n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i., che disciplina misure di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria in Regione del Veneto. La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

A partire dall'inizio degli anni 2000 la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria (IA) sia a bassa, sia ad alta patogenicità. Da ultimo, nel 2017 gli allevamenti avicoli sono stati interessati da una epidemia di IA ad alta patogenicità, causata dal sierotipo virale H5N8, che ha portato all'abbattimento di milioni di volatili, per un costo, per la pubblica amministrazione, nella sola Regione del Veneto, stimato in circa 11 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i costi dei danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l'impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.). Inoltre, non va sottovalutato il possibile rischio per l'uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.

Va evidenziato, a tal riguardo, che il Veneto è la prima Regione produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e, in particolare, l'allevamento del tacchino da carne che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della malattia.

A livello nazionale i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell'IA, sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. (da ultimo modificata dalla O.M. 13 dicembre 2018), che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli; dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l'IA; dal Piano di Monitoraggio Nazionale per IA e dal D.M. del 25 giugno 2010 relativo al settore avicolo rurale. Nel 2013 è stato inoltre emanato un Decreto Ministeriale inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

A livello regionale, poi, con D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 sono state formalizzate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

A seguito dell'entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce del rischio di trasmissione di IA, la suddetta DGR è stata integrata dalla D.G.R. n. 1776 del 27/11/2018, con la quale è stata individuata la "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI, ai sensi dell'art. 3 della Decisione (UE) 2018/1136" nella Regione del Veneto.

L'Allegato B alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, relativo a "Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli", al paragrafo C, riporta Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli.

La succitata O.M. 13/12/2018, di modifica e integrazione della O.M. 26/08/2005 e s.m.i., tra le altre cose, ha introdotto l'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti che ricevono/utilizzano pollina.

A tal riguardo, pertanto, si ritiene necessario aggiornare le Linee guida di cui al paragrafo C. dell'Allegato B alla citata DGR 634/2016, tenendo conto dei nuovi obblighi normativi previsti per le distanze tra nuovi allevamenti avicoli e gli impianti sopra specificati.

A tal fine, si ritiene necessario approvare, a modifica e in sostituzione del Paragrafo C. dell'Allegato B alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, le "Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 634 del 11 maggio 2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1776 del 27 novembre 2018;

VISTA la decisione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14" con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di sostituire il paragrafo C, dell'Allegato B, alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 con le Linee guida di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione della presente deliberazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

"LINEE GUIDA APPLICATIVE PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI E SUINICOLI"

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004 sono stati formalizzati sul territorio della Regione del Veneto gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Gli Atti di indirizzo relativi al punto 5 della lettera d) del succitato art. 50 sono stati, in seguito, modificati da D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012: tale Delibera ha lasciato comunque invariati gli Atti di indirizzo relativi al punto 4 della lettera d) dell'art. 50, ovvero quelli di competenza esclusivamente veterinaria.

I citati Atti di indirizzo ai sensi del punto 4 della lettera d) dell'art. 50 della L.R. 11/ 2004, al capitolo "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti", affida alla Direzione per la Prevenzione, Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (ora Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare) l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi.

Con DGR 634/2016 ("Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto") è stata formalizzata la procedura per la richiesta delle valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria al Servizio Veterinario regionale, anche in considerazione delle nuove definizioni da applicare al settore avicolo e suinicolo (contenute, rispettivamente, nel D.M. 13/11/2013 e D.Lvo n. 200 del 26/10/2010), per quanto concerne i **nuovi allevamenti avicoli e suinicoli** e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime.
Le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli ampliamenti di attività preesistenti, invece, non sono soggette a tale procedura di valutazione.

Per quanto concerne i **cambi di specie avicola allevata**, alla luce delle evidenze epidemiologiche e valutazioni del rischio relative ai virus influenzali aviari, e nell'ottica di una semplificazione burocratica delle procedure autorizzative per ottenere i cambi di specie in oggetto, sono soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria, in base alla procedura sotto dettagliata, solamente le richieste di cambio di allevamento da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).
In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04 (sotto riportata), può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli applicando un metodo matematico, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Il D.Lvo n. 200 del 26/10/2010 sull'anagrafe suina e il D.M. 13/11/2013 sull'anagrafe avicola definiscono "nuovo allevamento" la realizzazione di una nuova attività di allevamento: pertanto comprende sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata.

La valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria effettuata dal Servizio Veterinario regionale, è **prevista nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti** indicate nella sotto riportata Tabella 1: pertanto, è necessario che, prima di formulare la richiesta di valutazione, la Az.ULSS verifichi che effettivamente il nuovo allevamento si venga a situare (rispetto altri allevamenti avicoli/suinicoli) a distanze inferiori rispetto quanto sotto riportato:

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Tab. 1 - Distanze minime tra allevamenti

In aggiunta a quanto sopra, nella DGR n. 1776 del 27 novembre 2018 (di modifica della D.G.R. n. 634 del 11/05/2016) è stato previsto il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di pollame all'aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all'aperto) nella Provincia di Verona a Sud dell'autostrada A4.

1) INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SANITARIA

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito le indicazioni operative ai fini della richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e suinicoli (comprese le riconversioni di allevamenti di altre specie ad allevamento avicolo o suinicolo) e per i cambi di specie avicola allevata (limitatamente alle casistiche sopra esposte).

In considerazione delle novità apportate in materia dalla O.M. 13/12/18, nel caso di nuovi allevamenti avicoli o conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo, è prima di tutto necessario verificare l'eventuale presenza di impianti che trattano pollina nei 500 mt. attorno all'insediamento.

Al fine di consentire la suddetta verifica, ogni richiesta di valutazione inerente un nuovo allevamento avicolo (o riconversione ad allevamento avicolo) dovrà essere trasmessa da parte dell'allevatore, oltre che alla Az.ULSS competente, anche al Servizio Veterinario Regionale, il quale effettuerà la mappatura dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, al fine di rilevare quale/i Comune/i vi siano compresi.
Tale mappa verrà quindi inviata alla/e Az.ULSS competente/i sul/i Comune/i ricadente/i nella citata area di 500 mt, al fine della verifica della presenza degli impianti che trattano pollina:

- in caso di presenza di impianti che trattano pollina: il parere della Az.ULSS sulla edificabilità/riconversione dell'allevamento avicolo è sfavorevole, a seguito di quanto previsto dalla O.M. 13/12/18, e la procedura di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria non ha luogo;
- in caso di assenza di impianti che trattano pollina:
  - se i parametri relativi alle distanze minime previste dalla L.R. sono rispettati, l'allevatore può procedere alla realizzazione dell'allevamento;
  - in caso contrario, il S.V. Regionale procede con la valutazione di compatibilità, come di seguito indicato.

Adempimenti a carico dell'allevatore

a. La richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria deve essere effettuata nei seguenti casi:
   - Nuovo allevamento avicolo o conversione di specie allevata da non avicolo ad avicolo: invio richiesta via PEC, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate, alla Az.ULSS competente sul territorio e al Servizio Veterinario Regionale;
   - Cambio di specie avicola allevata (solo nel caso di passaggio da specie a breve vita a specie a lunga vita): invio richiesta via PEC alla Az.ULSS competente sul territorio, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate;
   - Nuovo allevamento suinicolo o conversione di altra specie allevata a suini (solo nel caso in cui l'insediamento si situi, rispetto ad allevamenti avicoli intensivi preesistenti, a distanze minime inferiori rispetto quelle previste dalla L.R. 11/04): invio richiesta via PEC alla Az.ULSS competente sul territorio, corredata dalle informazioni di seguito dettagliate.

b. Ai fini della richiesta di valutazione di cui al punto precedente, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
   - Relazione tecnica, che riporti almeno: i dati anagrafici dell'allevamento (proprietario e detentore, ragione sociale, codice 317, indirizzo della sede produttiva); georeferenziazione (coordinate geografiche) dell'insediamento; indicazione della specie (avicoli, suini) e numero dei capi che si intendono allevare (oppure: specie avicola e numero dei capi attualmente presenti e specie avicola e numero dei capi che si intendono allevare);
   - Planimetria di scala adeguata relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli.
     Tale planimetria non è necessaria nel caso di richieste di parere in merito a cambi di specie avicola allevata, qualora questi comportino modifiche non rilevanti alla struttura dell'impianto produttivo (es. aumento dei capannoni).

Relativamente alle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà in ogni caso, tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione ex novo, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio (parte della provincia di Verona situata a sud dell'autostrada A4).
A tal riguardo, si ricorda che la DGR n. 1776 del 27 novembre 2018 vieta la costruzione di nuovi allevamenti di pollame all'aperto (compresa la riconversione di strutture preesistenti ad allevamenti all'aperto) nella Provincia di Verona a Sud dell'autostrada A4.

Adempimenti a carico del Servizio Veterinario Az.ULSS

a. Verifica che l'allevamento in oggetto ricada effettivamente nei casi soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria; conseguentemente, verifica che la documentazione trasmessa dalla ditta sia completa e conforme a quanto indicato nel capitolo precedente;

b. Nel caso di nuovi allevamenti avicoli o conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo: riceve dal S.V. Regionale la mappatura dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, al fine di verificare (nelle parti del/i Comune/i di propria competenza) la presenza di impianti che trattano pollina; quindi, in base all'esito di tale verifica, procede come segue:

1. Presenza di impianti che trattano pollina: esprime parere sfavorevole in merito al nuovo allevamento avicolo (o conversione ad avicolo), in quanto è in contrasto con quanto previsto dalla O.M. 13/12/18;

2. Assenza di impianti che trattano pollina: se l'allevamento ricade nelle fattispecie soggette a valutazione di compatibilità (non rispetta le distanze minime da altri allevamenti, di cui alla L.R. 11/04): trasmette, unitamente al proprio parere favorevole sulla conformità della istanza e documentazione allegata, la richiesta di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria via PEC al Servizio Veterinario Regionale (area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it).

Adempimenti a carico del Servizio Veterinario Regionale

a. Nel caso di nuovi allevamenti avicoli o conversioni di specie allevata da non avicolo ad avicolo: elabora una mappa dell'area di 500 mt attorno alla superficie di competenza dell'allevamento, a partire dell'indirizzo della sede produttiva, indicato nella relazione tecnica allegata alla istanza di valutazione di compatibilità;

b. In caso di esito favorevole alle verifiche di cui alla lettera precedente (comunicazione da parte della Az.ULSS di assenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina nei 500 mt), e in ogni caso per i nuovi allevamenti suinicoli (comprese le riconversioni da altra specie allevata ad allevamenti suinicoli), procede come segue: valutata la completezza e correttezza di quanto trasmesso dalla Az.ULSS, provvede ad inoltrare tutta la documentazione all'IZSVe, ai fini dell'elaborazione della relativa valutazione tecnica, in base alla procedura operativa di cui al successivo paragrafo 2;

c. Ricevuta infine tale relazione, la Regione provvede a trasmetterla, unitamente al proprio parere (favorevole/sfavorevole), alla Az.ULSS competente, per la successiva trasmissione alla ditta.

Si sottolinea che le istanze che perverranno in modo incompleto o difforme da quanto sopra indicato, come anche le istanze che verranno inviate fuori dai sopraccitati canali istituzionali (es. direttamente all'IZSVe), non verranno prese in considerazione.

2) PROCEDURA OPERATIVA PER LE RICHIESTE DI VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SANITARIA PER NUOVI ALLEVAMENTI AVICOLI, SUINICOLI E RICHIESTE DI CAMBIO SPECIE AVICOLA ALLEVATA

Premessa

Secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004 – art. 50 lettera d e DGRV 634 del 11/05/2016 – paragrafo C dell'Allegato B, la costruzione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e i cambi di specie allevata, se da specie a minor rischio si passa a una specie a rischio più elevato per influenza aviaria, sono consentiti solo previo rispetto delle distanze da altri allevamenti delle due specie citate stabilite dalla stessa L.R. 11/2004 (vedi Tabella 1 sotto riportata).
L'eventuale concessione da parte della Regione del Veneto della deroga alle distanze minime prevede che sia effettuata una valutazione tecnica della compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti in relazione alla densità avicola dell'area interessata ponderata in funzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria.

Oltre a quanto riportato nella Legge regionale, l'Ordinanza Ministeriale del 13/12/2018, che proroga e modifica l'Ordinanza Ministeriale del 26/08/2005 e successive modificazioni e integrazioni, prevede per i nuovi insediamenti produttivi avicoli il rispetto della distanza minima da un impianto che riceve/utilizza pollina: tale distanza non può essere inferiore a 500 metri. Di conseguenza, le relazioni riguardanti richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi insediamenti avicoli, dovranno tenere conto anche di quanto riportato nell'Ordinanza Ministeriale.
Di seguito, viene formalizzata la procedura che deve essere applicata per l'esecuzione della valutazione di cui all'oggetto.

Chiunque voglia edificare un nuovo allevamento avicolo deve trasmettere richiesta formale di valutazione tecnica all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto. Tale richiesta deve essere accompagnata dai relativi allegati tecnici (Relazione tecnica e planimetria dei nuovi capannoni).
La citata Unità Organizzativa Veterinaria si avvarrà per l'esecuzione della verifica tecnica del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV).

Procedura operativa

1. Georeferenziazione area di pertinenza e centroide nuovo allevamento

   In fase iniziale sono utilizzati l'indirizzo e la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto, riportati nelle richieste e nelle relazioni agronomiche a esse allegate. Se le coordinate in formato WGS84 non vengono fornite dal richiedente, tali informazioni verranno desunte dagli elaborati presenti nella relazione agronomica. Verrà comunque chiesto all'Az.ULSS competente per territorio di validare l'elaborazione svolta.
   Una volta acquisita o desunta la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto, viene quindi georeferenziata l'area individuata per la costruzione, tracciando il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento degli animali. Successivamente viene calcolato il centroide, per permettere le successive analisi geografiche.
   Se la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'area di pertinenza e del centroide del nuovo allevamento è stata desunta dai tecnici del CREV con la validazione da parte dell'Az.ULSS competente per territorio, tale evento sarà menzionato tra i risultati dell'elaborato tecnico.

2. Verifica presenza impianti che ricevono/utilizzano pollina

   In base all'Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 e successive modifiche e integrazioni, per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 mt.
   Quindi una volta individuato e tracciato il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili (così come descritto nel precedente punto 1), viene calcolato e mappato un buffer di raggio di 500 metri definito a partire dal limite esterno di tale area. Viene quindi prodotta una mappa che rappresenta il poligono che rappresenta lo spazio occupato dall'insediamento in progetto, il buffer di raggio 500 metri e i limiti comunali dei comuni che, anche in minima parte, intersecano il buffer di raggio 500 metri.
   Tale mappa verrà trasmessa dal Coordinatore scientifico del CREV all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, che provvederà a inoltrarla alle Az.ULSS competenti per territorio per la verifica della presenza di impianti nei territori individuati.
   In caso di esito favorevole (comunicazione da parte dell'Az.ULSS di assenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina nel buffer di raggio 500 metri), la procedura prosegue con le ulteriori verifiche delle distanze da allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, così come descritto nel successivo punto 3.

3. Verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e altri allevamenti

A seguito della identificazione dell'area dell'allevamento in progetto, vengono calcolati i raggi/buffer di 500, 1.000 o 1.500 metri dall'intera area individuata in base alla tipologia di allevamento (Tabella 1).

Tabella 1: Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

3.1 Verifica qualità dati

Al fine di valutare la distanza tra l'allevamento in progetto e gli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, viene attivata la procedura di verifica della qualità delle coordinate degli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli presenti in Banca Dati Nazionale (BDN). Tale procedura prevede la selezione dei comuni che intersecano il buffer di raggio 10 km dall'area dell'allevamento in progetto, come definito nel paragrafo successivo. Vengono quindi estratti dalla BDN gli allevamenti intensivi avicoli e suinicoli situati nei comuni selezionati.
Qualora in banca dati siano presenti allevamenti geocodificati, sarà necessario procedere con la georeferenziazione degli stessi (le coordinate sono calcolate a partire dall'indirizzo dell'allevamento inserito in BDN) tramite il portale IZSVeGIS (http://gis.izsvenezie.it/izsvegis/index.php). Per gli allevamenti georeferenziati ricadenti nel buffer di raggio 10 km, si procede con la validazione della posizione sempre tramite il portale IZSVeGIS (http://gis.izsvenezie.it/izsvegis/index.php).
Come previsto dalla normativa vigente, l'attività di georeferenziazione degli allevamenti geocodificati e di validazione degli allevamenti georeferenziati è in capo ai Servizi Veterinari della Az.ULSS di competenza territoriale per i comuni selezionati. In particolare, si prevede che l'elenco degli allevamenti geocodificati da georeferenziare e degli allevamenti georeferenziati da validare sia trasmesso ai Servizi veterinari delle Az.ULSS. I Servizi Veterinari di competenza sono responsabili della corretta georeferenziazione/validazione della posizione geografica degli allevamenti di interesse. I tecnici CREV devono svolgere un'azione di supporto e monitoraggio dell'attività di georeferenziazione e validazione delle Az.ULSS.

4. Mappatura

Una volta completata la procedura di controllo della qualità, gli insediamenti **non familiari** (allevamenti avicoli con capacità potenziale uguale o maggiore a 250 capi; allevamenti suini con capacità potenziale uguale o maggiore a 5 capi) inseriti in BDN e georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Az.ULSS vengono rappresentati su mappa. Per la valutazione di cui al presente documento, si prendono in considerazione gli allevamenti **non familiari**, come definiti dal

Decreto Legislativo 200/10 e dal Decreto del Ministero della Salute del 13/11/2013, in quanto non è riportata nella norma in oggetto la definizione di *"allevamento intensivo"*.

5. Calcolo della densità

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04, può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti previa valutazione della densità avicola calcolata con l'applicazione di un metodo matematico che permette di verificare la compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti. La compatibilità sanitaria fa riferimento specifico al rischio di diffusione dell'influenza aviaria. Il metodo infatti si basa sul calcolo della densità avicola utilizzando come parametri di riferimento, la distribuzione geografica degli allevamenti e la loro capacità potenziale (numero di volatili accasabili sulla base dei valori registrati nella BDN). Per il calcolo della densità nell'area in esame, vengono presi in considerazione tutti gli insediamenti avicoli non familiari presenti nel raggio di 10 km dall'insediamento produttivo oggetto della richiesta e la loro capacità potenziale. Il raggio di 10 km è utilizzato poiché tale distanza rappresenta la zona di sorveglianza istituita in caso di focolaio di influenza aviaria.
A ciascuna specie avicola presente negli insediamenti produttivi così selezionati è associato un valore di probabilità cumulata di infezione da virus dell'influenza aviaria, derivato dai risultati ottenuti dallo studio condotto da Busani et al. per l'epidemia H7N1 ad alta patogenicità del 1999-2000 in Veneto e Lombardia (Busani L., Valsecchi Mg., Rossi E., Toson M., Ferrè N., Dalla Pozza M., Marangon S. (2009): "Risk factors for highly pathogenic H7N1 avian influenza virus infection of poultry farms during the 1999-2000 epidemic in Italy." Vet. J. 181 (2009), p. 171-177). Tale indicatore è utilizzato per classificare le specie avicole in funzione del rischio di infezione e di ponderare il numero di capi allevabili, al fine di ottenere un valore di capacità potenziale confrontabile tra le varie specie presenti nella zona oggetto di studio, in funzione del livello di rischio di infezione.
In seguito viene geometricamente calcolato il territorio di pertinenza per ciascun insediamento, secondo la tecnica dei poligoni di Thiessen, illustrata nell'allegato al punto 4 dell'articolo 50 lettera d (edificabilità zone agricole).
Per ciascun insediamento viene calcolata la densità come rapporto tra la capacità potenziale ponderata dell'allevamento avicolo e l'area del poligono di Thiessen associata all'insediamento stesso. La densità così ottenuta viene classificata secondo una scala cromatica, nella quale le basse densità sono rappresentate in verde, le medie in azzurro, le alte in blu e le più elevate in rosso.
A tal fine viene calcolato il centroide dell'intera area individuata per il nuovo insediamento e valutato in quale zona di densità l'allevamento stesso risulta posizionato.
In seguito viene rieseguita la sopraindicata procedura, in questo caso simulando il nuovo insediamento avicolo e associando a esso il numero di capi allevabili indicati nella richiesta di valutazione.
Vengono quindi comparate visivamente le densità e si individua in quale zona di densità si verrebbe a posizionare il nuovo allevamento in oggetto.

La relazione della analisi sopra descritta viene quindi trasmessa all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione da parte del Coordinatore scientifico del CREV.